



Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 30 settembre 2025)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 1° ottobre 2025)

Fonte istitutiva:

Il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo), in breve "FondISP", è stato originariamente istituito in attuazione dell'accordo del 29 ottobre 1985 per la Banca di Trento e Bolzano (confluita in Intesa Sanpaolo il 20 luglio 2015). Il perimetro originario è stato successivamente ampliato con l'accordo 5 agosto 2015 all'intero Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo), anche ai fini di ogni possibile aggregazione per effetto di fusioni, trasferimenti collettivi, ovvero eventuali altre fattispecie nell'ambito del Gruppo.

Con accordo del 25 novembre 2024 è stata condivisa la volontà delle Fonti Istitutive di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle forme di previdenza complementare esistenti nel Gruppo Intesa Sanpaolo e, pertanto, il Fondo viene articolato in due sezioni separate patrimonialmente e contabilmente, rispettivamente denominate Sezione A in regime di contribuzione definita e Sezione B in regime di prestazione definita.

Destinatari:

La **SEZIONE A** del Fondo ha come destinatari:

- a) i dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia;
- b) i dipendenti delle Fondazioni Bancarie da cui siano originate Società del Gruppo che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano stati sottoscritti specifici accordi di adesione da parte delle fonti collettive specificatamente competenti;
- c) i dipendenti di Società che hanno fatto parte del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo che lo hanno costituito, per i quali sono state sottoscritte dalle Fonti Istitutive intese finalizzate alla conservazione dell'iscrizione al momento dell'uscita dal Gruppo;
- d) i titolari di contratti di agenzia o di mediazione instaurati, come monomandatari, con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi (di seguito Agenti o Mediatori);
- e) tutti coloro che mantengono volontariamente l'iscrizione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che possano far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del Fondo;
- f) i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il Fondo con facoltà di mantenere la posizione una volta diventati non fiscalmente a carico;
- g) gli iscritti a fondi pensione riferiti a società integrate (attraverso qualsivoglia operazione societaria quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fusioni, cessioni di ramo, etc.) nel Gruppo Intesa Sanpaolo le cui posizioni siano state collettivamente trasferite.

La **SEZIONE B** del Fondo ha come destinatari:

1) I soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare a prestazione definita del Gruppo le cui posizioni sono trasferite collettivamente a seguito di intese sottoscritte dalle Fonti Istitutive con la volontà di avvalersi del Fondo per continuare ad assicurare agli Iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dai relativi statuti/regolamenti di provenienza.



Per informazioni sulla **SEZIONE B** consulta l'apposita pagina sul sito web del Fondo (www.fondopensioneintesanpaolo.it).



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').

Contribuzione

A) ADERENTI ALLA "SEZIONE A" DEL FONDO APPARTENENTI ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO INTESA DI CUI ALL'ACCORDO 7/10/2015 E SUCCESSIVI

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

	Quota TFR (1)	Contributo		Decorrenza con periodicità mensile (4)
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro (3)	
Tutti i lavoratori	Percentuale TFR maturando a scelta tra: <ul style="list-style-type: none">• 0%• 25%• 50%• 75%• 100%	L'aderente ha facoltà di integrare il contributo datoriale con una percentuale a scelta tra quelle indicate nel modulo di adesione (max. 20%)	<ul style="list-style-type: none">• 3,50%• 3,75%• 4,00%	A decorrere da 1/01/2018 A decorrere da 1/01/2022 A decorrere da 1/01/2024
Personale già iscritto ai fondi oggetto di aggregazione di cui all'Accordo 7/10/2015	Possibilità di variare la quota di TFR maturando secondo la scalettatura su riportata.	Nella misura prevista dai previgenti accordi. Il contributo a carico del lavoratore può essere sospeso senza perdere il diritto al contributo a carico del datore di lavoro	Allineamento alle aliquote sopra indicate tempo per tempo, nel caso in cui il contributo datoriale attuale -al netto del c.d. ristoro di cui all'Accordo 2/10/2010- sia inferiore.	Medesima decorrenza e periodicità prevista per le precedenti categorie di personale.

(1) In conformità alle disposizioni vigenti, con accordo aziendale del 14/03/2018, le fonti istitutive hanno armonizzato le percentuali di destinazione al Fondo del TFR maturando per tutti i dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, con possibilità di incremento o riduzione della quota destinata in precedenza.

(2) Il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio per avere diritto al contributo a carico del datore di lavoro.

(3) La contribuzione, a beneficio del personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è calcolata in percentuale delle voci stipendio, scatti ed importo ex ristrutturazione tabellare, nonché, sino alla scadenza contrattualmente indicata nell'appendice a) del Contratto di secondo livello sottoscritto l'8/12/2021, le indennità di ruolo ivi previste.

(4) La contribuzione è dovuta il giorno della corresponsione della retribuzione. L'iscrizione al Fondo, che dà diritto alla contribuzione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di adesione; durante il primo semestre di lavoro alle dipendenze del datore può essere fatta comunque decorrere dalla data di assunzione.

Le suddette previsioni non trovano applicazione nei confronti del personale assunto ai sensi dell'art. 46 del CCNL per il quale continua a trovare applicazione l'accordo 26 marzo 2014, punto 3 e del personale assunto in **Intesa Sanpaolo per la Casa** per il quale continua a trovare applicazione quanto previsto dall'accordo 4 maggio 2015. Per il personale proveniente da **Banca 5** (già Banca ITB), il contributo del datore è pari al 3,5% dal 1/1/2020).

Gli aderenti appartenenti al "**Perimetro ex Banche Venete**" di cui al protocollo di armonizzazione del 15/11/2017, gli aderenti provenienti dalla "**Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di RiS.p.A. rmio di Padova e Rovigo**" di cui all'accordo del 14/09/2017 e gli aderenti dipendenti di "**Intesa Sanpaolo RE.O.CO. S.p.A.**" devono fare riferimento agli specifici accordi aziendali.

Agli aderenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo dell'1/08/2018 conferiti alla società "**Tersia S.p.A.**" ora "**Intrum Italy S.p.A.**", è stata consentita con ulteriore accordo del 6/06/2019 l'iscrizione al Fondo oltre il 31/12/2019, alle condizioni contributive tempo per tempo stabilite dalle fonti collettive di **Intrum Italy S.p.A.**, fino a quando Intesa Sanpaolo S.p.A. manterrà al livello attuale la propria quota azionaria di partecipazione. Nel caso di variazione di tale quota, le Parti si incontreranno per le conseguenti valutazioni. Con accordo del 24 febbraio 2022, le parti hanno adeguato, a partire dal 1° gennaio 2022, le aliquote minime di contribuzione aziendale a quelle applicate nel Gruppo Intesa Sanpaolo ed hanno esteso a decorrere dal 2024 il "Contributo Welfare", di cui all'accordo dell'8 dicembre 2021 (vedi paragrafi successivi).

Con accordo del 12/12/2019, Intesa Sanpaolo e il Gruppo Sisal (ora Moony Group S.p.A.) hanno disposto il trasferimento di ramo d'azienda di 130 risorse da Banca 5 S.p.A. a due società del Gruppo Sisal, vale a dire **SisalPay Servizi S.p.A. e SisalPay S.p.A.**, nell'ambito di un progetto di collaborazione tra i due Gruppi nel settore dei servizi di pagamento e transazionali. Le Parti hanno stabilito che il personale interessato conserverà le condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro sino al 31/12/2020, data entro la quale sarà individuato presso SisalPay Servizi e SisalPay un fondo di riferimento al quale destinare le contribuzioni. Con accordo del 7/10/2021 è stata individuata una nuova forma pensionistica complementare quale destinataria delle contribuzioni del personale proveniente da ex Banca 5 S.p.A. con effetto 1/01/2022, termine poi differito all'1/01/2023 dall'accordo del 21/12/2021.

Con accordo del 1° aprile 2020 (successivamente integrato), le fonti istitutive hanno stabilito che a decorrere dal 1° maggio 2020, gli iscritti dipendenti del **Gruppo Intesa Sanpaolo** possano richiedere il trasferimento alla propria posizione individuale del TFR maturato fino al 31 dicembre 2006, accantonato in azienda e non versato ad altra forma di previdenza complementare (c.d. "TFR progresso"), a condizione che maturino il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici obbligatori entro il 31 dicembre 2026, ovvero, in base alle regole tempo per tempo emanante dall'azienda.

Per il Personale dipendente di aziende con meno di 50 addetti, la richiesta riguarda l'intero ammontare del TFR comunque maturato ed accantonato in azienda sino al momento della richiesta stessa.

Si rammenta che il trasferimento del "TFR progresso" non comporta la modifica della data di iscrizione alla previdenza complementare e concorre ad incrementare la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR. Sotto il profilo fiscale, ulteriori informazioni sono contenute nel "Documento sul regime fiscale", disponibile sul sito web del Fondo.

Con accordo del 22/05/2020 è stato ceduto il ramo d'azienda Acquiring da Intesa Sanpaolo S.p.A. a **Nexi Payment**, creando una partnership industriale tra Gruppo Intesa Sanpaolo e Gruppo Nexi. In materia di previdenza complementare, al personale trasferito viene data la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione Gruppo ICBPI, individuato come fondo di riferimento per il Personale di Nexi Payments. In conformità alle vigenti disposizioni di legge è comunque consentita la possibilità di mantenere la posizione individuale, ovvero di trasferirla a fondi pensione aperti o a forme pensionistiche individuali, con esclusione della contribuzione a carico dell'Azienda.

Con accordo del 27/05/2020, è stata disciplinata l'assunzione dei dipendenti di **Intesa Sanpaolo Casa** in Intesa Sanpaolo. Con riferimento alla previdenza complementare, il personale interessato mantiene l'aliquota di contribuzione datoriale in essere presso Intesa Sanpaolo Casa. L'aliquota datoriale minima è pari al 2% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare a far data dal 1/01/2021 e al 3,50% delle medesime voci a far data dal 1/01/2022.

Con accordo del 19/10/2020 sono stati armonizzati i trattamenti per i dipendenti di **Intesa Sanpaolo RBM Sanità** (società che applica il C.C.N.L. del settore assicurativo). Per quanto riguarda, in particolare, la previdenza complementare, il Personale di Intesa Sanpaolo RBM Sanità potrà aderire al Fondo. A tal fine, a decorrere dal 1/01/2021 – a fronte dell'iscrizione da perfezionarsi entro il 30/06/2021 – sarà riconosciuto, esclusivamente al Fondo, il versamento di una aliquota datoriale minima pari al 3,5% della retribuzione utile ai fini del TFR, unitamente all'eventuale contributo a carico dell'iscritto.

Con accordo del 12/11/2020 sono stati definiti i trattamenti per i dipendenti di **Intesa Sanpaolo Rent Foryou**. Per quanto concerne la previdenza complementare, il personale interessato potrà aderire al Fondo. A fronte dell'iscrizione entro il 30/06/2021, con effetto dal 1/01/2021, ferme le eventuali aliquote superiori in essere, l'aliquota datoriale minima sarà pari allo 0,50% delle voci stipendio, scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. Tale contributo sarà incrementato all'1,5% a decorrere dal 1/07/2022, al 2,5% dal 1/01/2024 e al 3,5% a decorrere dal 1/07/2026.

Con accordo del 14 dicembre 2020 è stata ampliata la platea dei destinatari del Fondo ai titolari di contratti di agenzia o di mediazione monomandatari instaurati con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi (**Agenti o Mediatori**).

Con accordo del 14 aprile 2021, sono state definite le politiche di integrazione dei dipendenti provenienti dal Gruppo UBI. Per quanto concerne la previdenza complementare, si è stabilito che il piano previdenziale prosegua tramite adesione al Fondo, con il riconoscimento dell'aliquota di contribuzione datoriale minima pari al 3,5% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.

Con i successivi accordi del 3 agosto 2021 è stato definito operativamente, a livello quadro e a livello di singolo fondo pensione coinvolto, il trasferimento collettivo delle posizioni a contribuzione definita, conferendo la titolarità di tutti i comparti assicurativi e dei comparti finanziari caratterizzati da maggior dimensione patrimoniale e/o maggior numero di aderenti, direttamente in capo al Fondo.

Pacchetto Giovani: sempre nell'ambito dell'accordo del 14 aprile 2021, sono state definite particolari agevolazioni di carattere contributivo per il personale assunto a tempo indeterminato di età non superiore ai 30 anni al momento dell'assunzione. Contributo minimo datoriale pari al 6% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare per 5 anni dalla data di assunzione e possibilità di convertire gli incentivi per l'acquisto prima casa e la nascita di figli in versamenti a tantum a previdenza complementare.

Con accordo collettivo dell'8 dicembre 2021, è stato previsto l'innalzamento dell'aliquota minima di contribuzione aziendale al 3,75% dal 1° gennaio 2022 che sarà ulteriormente innalzata al 4% dal 1° gennaio 2024.

A seguito del riassetto del **polo assicurativo del Gruppo Intesa Sanpaolo**, con accordo del 9 dicembre 2021, è stato individuato il "Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" quale forma pensionistica destinataria dei dipendenti interessati dalle operazioni societarie, con effetto dal 1° gennaio 2022 (a fronte del perfezionamento dell'adesione entro il 30 giugno 2022).

In data 21/03/2023 è stato sottoscritto il protocollo per l'integrazione della contrattazione di primo livello e per la contrattazione di secondo livello della **divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo**. Per quanto concerne la previdenza complementare, le Parti hanno confermato la volontà di continuare ad avvalersi del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, quale Fondo unico di riferimento aziendale anche con il solo conferimento esplicito del TFR. Per le categorie identificate nell'accordo l'aliquota datoriale minima della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 3,75% ferme restando le contribuzioni superiori in essere. La medesima aliquota minima di contribuzione aziendale è elevata per il suddetto Personale – a decorrere dal 1° gennaio 2025 - al 4,00%.

Con accordo del 21/03/2023 Intesa Sanpaolo e Blue Assistance S.p.A. hanno deliberato il trasferimento di un ramo d'azienda, avente ad oggetto attività in ambito salute. Per quanto concerne la previdenza complementare, a decorrere dal 1° aprile 2023 (a fronte dell'iscrizione da perfezionarsi entro il 30 settembre 2023) sarà riconosciuto esclusivamente al Fondo Pensione ISP, il versamento di una aliquota datoriale minima pari al 3,5%, ferme restando le contribuzioni superiori in essere, della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto unitamente all'eventuale contributo a carico dell'iscritto.

Con l'accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali sottoscritto in data 23 novembre 2023 sono stati definiti incrementi retributivi riconosciuti con effetto da luglio 2023 oltre che il ripristino della base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

In data 1° dicembre 2023, è stato sottoscritto un accordo al fine di limitare gli impatti sulla mensilità di gennaio 2024 conseguenti al ricalcolo della contribuzione volontaria a carico dell'iscritto (sulla base dell'aliquota percentuale eventualmente dallo stesso definita applicata alla nuova determinazione dell'imponibile TFR) a partire dal mese di luglio 2023, nonché di evitare la conseguente immediata saturazione per l'anno 2024 del massimale annuo di deducibilità pari a € 5.164,57. È stato pertanto condiviso di sospendere, da gennaio a marzo, il calcolo e versamento al Fondo Pensione ISP del contributo a carico dell'iscritto eventualmente dallo stesso già definito secondo le ordinarie modalità, che sarà riattivato automaticamente dalla mensilità di aprile.

Il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è proseguito nelle misure contrattualmente e/o individualmente previste.

E' stata inoltre programmata, nel mese di marzo con decorrenza aprile 2024, l'apertura straordinaria della finestra di variazione della contribuzione individuale.

Con accordo del 25 novembre 2024 le Fonti Istitutive hanno condiviso la volontà di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle forme di previdenza complementare esistenti nel Gruppo e, pertanto, il Fondo con decorrenza 1° gennaio 2026 viene articolato in due sezioni separate patrimonialmente e contabilmente rispettivamente denominate:

- **Sezione A in regime di contribuzione definita**, la cui entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio di capitalizzazione.
- **Sezione B in regime di prestazione definita**, la cui entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in base agli statuti e/o regolamenti dei fondi di previdenza.

B) - C) ADERENTI ALLA "SEZIONE A" DEL FONDO NON APPARTENENTI ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO INTESA DI CUI ALL'ACCORDO 7/10/2015

Gli aderenti di dette Società dovranno fare riferimento agli specifici Accordi aziendali in essere.

D) AGENTI O MEDIATORI MONOMANDATARI ADERENTI ALLA "SEZIONE A" DEL FONDO

I titolari di contratti di agenzia o di mediazione instaurati, come monomandatari, con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi, hanno facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione individuale, senza obblighi di contribuzione da parte dell'Azienda, cui dovranno fare riferimento per eventuali informazioni per l'Adesione.

E) FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI ALLA "SEZIONE A" DEL FONDO

I familiari fiscalmente a carico degli aderenti hanno facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione individuale. Nel caso di perdita della qualifica di "fiscalmente a carico" e di impiego presso un Datore di lavoro non associato al Fondo, è consentito anche di destinarvi il proprio TFR, nel rispetto dei limiti minimi e delle modalità riportate nel Regolamento sull'adesione dei familiari fiscalmente a carico, disponibile sul sito internet del Fondo.

Con accordo collettivo dell'8 dicembre 2021, in considerazione dell'importanza assunta dalla previdenza complementare come strumento di risparmio di lungo periodo, è stata prevista, la possibilità di ottenere un contributo per ogni figlio o figlia fino al ventiquattresimo anno di età a titolo di versamento sulla posizione di previdenza complementare aperta nome del figlio/a stesso/a secondo le modalità stabilite dall'accordo.

pagina bianca